



PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
SVILUPPO REGIONALE
2014 - 2020

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 891 del 3 luglio 2017



BANDO LABORATORI DI RICERCA 2017

Sommario

ARTICOLO 1 – Obiettivi del bando.....	- 3 -
ARTICOLO 2 – Dotazione finanziaria.....	- 3 -
ARTICOLO 3 – Ambiti tecnologici.....	- 3 -
ARTICOLO 4 – Requisiti.....	- 4 -
ARTICOLO 5 – Presentazione delle domande.....	- 7 -
ARTICOLO 6 – Commissione di valutazione.....	- 8 -
ARTICOLO 7 – Valutazione dei progetti.....	- 8 -
ARTICOLO 8 – Contributi	- 9 -
ARTICOLO 9 – Tipologia e costi ammissibili.....	- 10 -
ARTICOLO 10 – Realizzazione del progetto	- 13 -
ARTICOLO 11 – Erogazione dei contributi	- 13 -
ARTICOLO 12 – Impegni dei beneficiari.....	- 14 -
ARTICOLO 13 – Revoca del contributo	- 14 -
ARTICOLO 14 – Verifiche e controlli	- 15 -
ARTICOLO 15 – Informazione e comunicazione	- 15 -
ARTICOLO 16 – Norme di riservatezza	- 15 -
ARTICOLO 17 – Responsabilità	- 16 -
ARTICOLO 18 – Definizioni.....	- 16 -
ARTICOLO 19 – Responsabile del procedimento.....	- 19 -
ARTICOLO 20 – Norme applicabili	- 19 -
ARTICOLO 21 – Modalità di ricorso	- 19 -

SINTESI

Il bando *Laboratori di ricerca 2017*, promosso dalla Regione Valle d'Aosta, ha l'obiettivo di favorire la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca e il potenziamento dei laboratori di ricerca già insediati nella Regione.

ARTICOLO 1 - Obiettivi del bando

1. Il bando ha la finalità di favorire, mediante il sostegno a progetti di ricerca, la creazione o il potenziamento di laboratori di ricerca in grado di accrescere l'innovatività del tessuto produttivo, di sviluppare progetti di ricerca, e l'attrazione di capitale umano qualificato, contribuendo allo sviluppo economico della Valle d'Aosta.
2. Il bando prevede la concessione di contributi, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), a imprese industriali e/o a organismi di ricerca/organismi di diritto pubblico, per realizzare progetti di ricerca ammissibili agli aiuti ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, grazie ai quali vengono realizzati nuovi laboratori di ricerca o potenziati quelli già esistenti nel territorio valdostano.

ARTICOLO 2 - Dotazione finanziaria

1. Il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00 a valere sul *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - Asse prioritario 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.*

ARTICOLO 3 - Ambiti tecnologici

1. Il laboratorio deve svolgere l'attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale in almeno uno dei seguenti ambiti:

MONTAGNA SOSTENIBILE
Energia: Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la cogenerazione/tri-generazione di energia, specialmente nel campo delle biomasse e del mini e micro-idro per la gestione sostenibile delle risorse naturali, Tecnologie per la distribuzione e per l'accumulo di energia. Bio-processi di pre-trattamento delle biomasse e per la produzione di energia (produzione di biocarburanti). Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell'intensità energetica delle attività produttive. Servizi di energy management. Tecnologie per l'auto-configurazione degli impianti.
Integrazione Agricoltura/Turismo Reti tra imprese agroalimentari e turistiche.
Edilizia sostenibile e bio edilizia: Applicazioni per l'edilizia sostenibile, la costruzione di edifici a basso consumo energetico e la ristrutturazione di edifici con tecniche volte al risparmio e all'efficienza energetica. Bio-edilizia. Architettura bio-climatica e nuovi materiali. Automazione di edifici. Servizi intelligenti di installazione e configurazione impianti.

<p>Produzioni "green": Innovazioni nelle produzioni agro-alimentari di qualità. Reti tra produttori e strutture ricettive.</p>
<p>Ambiente e ecosistemi: Tecnologie per la tutela di aria, acqua, suolo e fauna. Sistemi tecnologici avanzati per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive. Tecnologie per la riqualificazione e riconversione di siti industriali contaminati e di aree urbane compromesse. Tecnologie per il trattamento dei rifiuti. Tecnologie per il trattamento dei reflui animali.</p>
<p><i>MONTAGNA DI ECCELLENZA</i></p>
<p>Produzioni specializzate per la montagna: Produzioni specializzate per la montagna(attrezzature, abbigliamento, nuovi materiali)</p>
<p>Consolidamento/rilancio industria esistente: Acciai Speciali. Meccanica. Elettronica. Sistemi ITC.</p>
<p>Comprensori sciistici: Sistemi e Applicazioni per biglietteria e controllo accessi su smartphone. Mobile-Apps specializzate per info e prenotazioni sui comprensori. Sistemi in rete tra operatori.</p>
<p>Altre Vie/Sistema dei rifugi: Mobile-Apps specializzate per escursioni(mappe, info, realtà aumentata, sistemi di prenotazione, sicurezza/posizionamento, reti tra operatori). Applicazioni per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche.</p>
<p><i>MONTAGNA INTELLIGENTE</i></p>
<p>Sicurezza e Monitoraggio del Territorio: Reti di monitoraggio e sistemi di sensori o biosensori. Tecnologie per la raccolta automatizzata di dati e informazioni e per il trattamento di dati telerilevati. Tecnologie diagnostiche per il controllo di infrastrutture e di reti di sensori. Reti di comunicazione wireless per le comunicazioni sicure. Sistemi di early-warnings.</p>
<p>La montagna digitale: Infrastrutture di rete a banda larga(VDA Broadbusiness). Infrastrutture di rete WIFI. Sistemi e applicazioni di public digital services.</p>
<p>Networking/Smart Cities: Reti di public WIFI. Network su reti esistenti. Sistema dei BBCC. Illuminazione pubblica per gestione e fornitura di nuovi servizi.</p>

ARTICOLO 4 – Requisiti

1. Possono presentare la domanda di contributo:
 - le imprese industriali con almeno 10 dipendenti che intendano realizzare o potenziare un

laboratorio di ricerca insediato nel territorio regionale valdostano;

- le reti di impresa composte da almeno 3 imprese, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo;
- gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico che intendano realizzare o potenziare un laboratorio di ricerca insediato nel territorio regionale valdostano purché in collaborazione con almeno un'impresa industriale.

2. I laboratori da realizzare o potenziare dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- superficie non inferiore a 100 m²;
- idonea dotazione di strumentazioni;
- presenza di personale strutturato di ricerca in numero non inferiore a 5 persone.

3. Si considerano industriali le imprese che esercitano come attività prevalente un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della “Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007”:

- sezione B (estrazione di minerali da cave o torbiere) limitatamente alle classi 8.11, 8.12, 9.90;
- sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19;
- sezione F (costruzioni);
- sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12;
- sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1.

4. Il numero di dipendenti dell'impresa industriale corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA). Il requisito del numero minimo dei dipendenti deve essere posseduto prima della presentazione della domanda e dovrà essere mantenuto per tutta la durata del progetto.

5. Le imprese industriali dovranno possedere alla data di presentazione della domanda di contributo tutti i seguenti requisiti:

- a. essere iscritte al Registro delle imprese e essere attive;
- b. soddisfare il seguente parametro di capacità economico-finanziaria:
 - patrimonio netto > (costo realizzazione progetto – contributo)/2, per le medie e per le grandi imprese;
 - patrimonio netto > (costo realizzazione progetto – contributo)/3, per le piccole imprese.

Nel caso in cui l'impresa stia svolgendo progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi.

Il parametro viene calcolato ponderando il costo del progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del progetto stesso.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per la determinazione del patrimonio netto potranno essere considerati:

- gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda;
- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Per i soggetti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore legale dei conti esterno.

Le imprese industriali, inoltre, al momento della liquidazione anche parziale del contributo, dovranno avere una sede operativa sul territorio regionale. Nella sede operativa regionale dovrà essere esercitata un'attività economica, identificata come prevalente nella visura camerale, rientrante tra quelle indicate al comma 3).

6. Gli organismi di ricerca, per poter presentare la domanda di contributo in collaborazione con un'impresa industriale, dovranno:
 - a. alla data di presentazione della domanda risultare, dallo statuto o dall'atto costitutivo, organismi di ricerca secondo la definizione stabilita dalla normativa comunitaria;
 - b. al momento della liquidazione anche parziale del contributo avere sede operativa all'interno del territorio regionale valdostano.
7. Gli organismi di diritto pubblico, per poter presentare la domanda di contributo in collaborazione con un'impresa industriale, dovranno:

alla data di presentazione della domanda:

 - a. non avere finalità di lucro;
 - b. aver sviluppato progetti di ricerca (finanziati da soggetti esterni) da almeno 36 mesi e diffondere i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo:

 - c. avere sede operativa all'interno del territorio regionale valdostano.
9. Gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico dovranno aver stipulato, con almeno un'impresa industriale, un accordo di collaborazione che definisca gli aspetti relativi all'utilizzo dei risultati ottenuti dallo sviluppo della tecnologia a seguito della realizzazione/potenziamento di laboratori di ricerca e le modalità di valorizzazione economica del trasferimento dei risultati all'impresa.
10. I richiedenti dovranno, pena la non ammissibilità della domanda di contributo, risultare in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011);
 - b. non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei beneficiari;
 - c. non avere un legale rappresentante nei cui confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - d. non avere un legale rappresentante che ha riportato negli ultimi 2 anni, oppure 5 anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di cui al primo comma dell'art. 603 ter del codice penale;
 - e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 - f. essere in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;

- contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente;
- g. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- h. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
- i. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del reg. (UE) n. 651/2014;
- j. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati.

ARTICOLO 5 - Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata prima dell'avvio delle attività, **entro il 29 settembre 2017** utilizzando l'apposito formulario sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile al seguente indirizzo: www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx
2. La domanda dovrà contenere, inoltre, i seguenti elementi e informazioni:
 - l'ubicazione del laboratorio, le caratteristiche dimensionali e la dotazione delle strumentazioni;
 - il progetto di realizzazione/potenziamento del laboratorio che descriva al massimo 2 progetti di ricerca che saranno svolti nel medesimo e gli investimenti necessari (attrezzature e strumenti, risorse umane, consulenze);
 - l'importo necessario per l'attuazione del progetto suddiviso in costi per ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - l'individuazione, per ciascun anno del progetto, degli obiettivi misurabili della ricerca (deliverables) e dei costi del personale di ricerca;
 - la descrizione di eventuali collaborazioni di ricerca già attivate nel territorio valdostano.
3. Il progetto dovrà evidenziare come il laboratorio intenda:
 - valorizzare i risultati della ricerca e gli impatti industriali ed occupazionali sul territorio e sul settore di riferimento;
 - operare in modo focalizzato su un numero definito e limitato di tematiche tecnologiche, coerenti con la Strategia di specializzazione regionale, che siano in grado di accrescere la competitività del territorio;
 - avviare o favorire processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo ed industrializzazione;
 - ottimizzare lo sfruttamento della qualità, diversità e la massa critica delle competenze umane;
 - creare connessioni e sistemi di rete con altri laboratori simili, anche al fine di favorire soluzioni a problematiche di filiera/settore;
 - favorire l'attrazione di investimenti e talenti;
 - definire il suo modello organizzativo e il sistema di autovalutazione della ricerca.
4. I costi ammissibili dovranno riguardare attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e dovranno riferirsi a:
 - quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici nuovi di fabbrica;
 - costi del personale dipendente o distaccato;

- costi relativi a personale in collaborazione;
 - materiali di laboratorio.
5. I progetti dovranno prevedere l'assunzione, dopo la presentazione della domanda, di almeno un ricercatore domiciliato in Valle d'Aosta, con il quale dovrà essere stipulato un contratto di lavoro a tempo pieno di durata almeno pari a quella del progetto.
 6. Il progetto dovrà avere durata non superiore a 36 mesi.

ARTICOLO 6 – Commissione di valutazione

1. Dopo la scadenza delle domande di partecipazione, la struttura Ricerca, innovazione e qualità nominerà la Commissione di valutazione che sarà composta da almeno 3 esperti, competenti in materia di valutazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
2. I membri della Commissione dovranno rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti degli enti” di cui all’articolo 1 comma 1 della l.r. 22/2010, scaricabile dal sito regionale (www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti).
3. La segreteria della Commissione sarà assicurata dalla struttura Ricerca, innovazione e qualità.

ARTICOLO 7 – Valutazione dei progetti

1. Le domande per essere ammissibili a contributo dovranno soddisfare tutti i seguenti requisiti:

<i>Requisiti di ammissibilità</i>	<i>si/no</i>
Il progetto è presentato da un soggetto ammissibile che possiede i requisiti previsti dell’articolo 4.	-
Il progetto fa riferimento ad un ambito tecnologico ammissibile	-
Il progetto è caratterizzato da un significativo contenuto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale	-
Il progetto ha una durata non superiore a 36 mesi	-
Il laboratorio soddisfa i requisiti previsti all’art. 4, comma 2	-
Il progetto di sviluppo prevede l’assunzione con un contratto a tempo pieno di almeno un ricercatore domiciliato in Valle d’Aosta	-

Le domande ammissibili verranno valutate sulla base dei seguenti criteri con l’attribuzione di un punteggio:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>punteggio</i>
Competenze, esperienze anche riferite a quelle maturate dal responsabile del laboratorio e dai partecipanti, capacità gestionali e relazioni con il sistema produttivo e scientifico	0-20
Fattibilità e sostenibilità tecnica e finanziaria del progetto rispetto alla tempistica prevista, al piano finanziario, alla congruità e pertinenza dei costi esposti	0-20
Qualità tecnico-scientifica del progetto, adeguatezza dei contenuti, sviluppo di metodologie avanzate, soluzione alle problematiche	0-18
Integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano (es. assunzione di ricercatori e tecnici di ricerca)	0-18
Originalità delle conoscenze acquisibili e dei risultati previsti rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale e alla potenzialità di sviluppo del settore	0-8

Valore economico-occupazionale dei risultati attesi Sviluppo di sinergie tecnologiche e strategiche rivolte a migliorare il posizionamento competitivo del laboratorio	0-8
Iscrizione del laboratorio all'Albo dei Laboratori previsto dal D.M. 8 agosto 2000, n. 593 (art. 14, commi 9-15)	0-4
Adesione a servizi, consorzi e marchi collettivi di garanzia, per l'ottenimento di certificazioni volontarie di prodotto necessarie a favorire l'esportazione dei prodotti " <i>Made in Italy</i> "	0-2
Presenza del rating di legalità previsto dalla legge 24 marzo 2012, n.27, art. 5-ter e successive disposizioni e modificazioni	0-2
Totale	100

2. La valutazione sarà negativa sia nel caso in cui il punteggio sia globalmente inferiore a 60 punti sia nel caso in cui, relativamente ai primi sei criteri di valutazione, sia inferiore alla metà del punteggio massimo stabilito per tale criterio.
3. I progetti presentati dalle imprese industriali, valutati positivamente, a parità di punteggio saranno finanziati prioritariamente rispetto a quelli presentati dagli organismi di ricerca o dagli organismi di diritto pubblico.
4. La valutazione della Commissione potrà contenere eventuali raccomandazioni cui l'impresa industriale o l'organismo/ente di ricerca dovrà attenersi per la realizzazione/potenziamento del laboratorio.
5. La valutazione verrà effettuata entro 60 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande.
6. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile e inappellabile.
7. I progetti valutati positivamente saranno inseriti in una graduatoria che sarà approvata con provvedimento del dirigente della struttura Ricerca, qualità e innovazione.
8. La struttura Ricerca, innovazione e qualità, a seguito dell'esame dei progetti da parte della Commissione, informerà ciascun richiedente del relativo esito, entro e non oltre 30 giorni dalla data della valutazione.

ARTICOLO 8 - Contributi

1. Ai soggetti utilmente collocati in graduatoria sarà concesso un contributo finanziato nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso alle imprese industriali ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 e agli organismi di ricerca nel rispetto di tutte le condizioni di cui al § 3.1.1 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) per attività di tipo non economico, di importo massimo pari a quello indicato in tabella:

<i>graduatoria</i>	<i>contributo</i>
1° posto	400.000,00
2° posto	300.000,00
3° posto	200.000,00
4° posto	100.000,00
Totale	1.000.000,00

2. Il contributo è destinato a finanziare i costi di realizzazione/potenziamento del laboratorio nella percentuale massima indicata nella tabella sottostante:

	Organismi di ricerca/di diritto pubblico	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
ricerca industriale	100%	50%	60 %	70 %
sviluppo sperimentale	100%	25%	35 %	45 %

ARTICOLO 9 – Tipologia e costi ammissibili

1. Saranno ammissibili soltanto i costi riferibili ad attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.
2. I costi dovranno essere imputati e suddivisi **separatamente** per le attività di cui al comma precedente.
3. Le fatture dovranno essere rendicontate al netto dell’I.V.A.
4. Saranno presi in considerazione i costi sostenuti a partire dalla presentazione della domanda di contributo ed entro la durata del progetto di sviluppo del laboratorio.
5. I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario. Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità ed, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.
6. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi gli oneri per spese e commissioni bancarie.
7. Saranno ammessi a contributo le seguenti tipologie di costi:

QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNOLOGICI NUOVI DI FABBRICA

Saranno ammesse le quote di ammortamento per l’acquisto delle attrezzature e delle strumentazioni, determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e strumentazioni nuove da utilizzare esclusivamente per il progetto: in base all’ammontare della fattura, compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento fiscale del bene; (*normalmente* si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, hardware e software e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e strumentazioni nuove il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto: in base all’ammontare della fattura, compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto.

Sarà ammessa la spesa per l’acquisizione del software specialistico applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nel progetto.

Saranno ammesse le spese per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni di costo unitario non superiore al limite indicato all'art. 102, comma 5 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, qualora le stesse abbiano autonomia funzionale e risultino iscritte nel registro dei beni ammortizzabili.

Qualora un'attrezzatura/strumentazione abbia un costo inferiore a € 516,46 e sia utilizzata al 100% sul progetto le spese sostenute per l'acquisto possono essere espese interamente nel rendiconto.

Non saranno ammesse:

- le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi, anche se collegati con il progetto di sviluppo;
- le spese relative ad attrezzature e strumentazioni già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi;
- le spese relative all'acquisto di attrezzature e di strumenti mediante lo strumento della locazione finanziaria.
- le quote di ammortamento relative all'acquisizione di software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE

- a) la fattura originale corredata di ordinativo e di documento di trasporto;
- b) il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
- c) aliquote di ammortamento con riferimento al D.M. 31/12/88;
- d) il prospetto calcolo dell'ammortamento imputabile accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifica la percentuale di utilizzo applicata;
- e) l'eventuale verbale di collaudo;
- f) la “*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*” datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante del beneficiario, con la quale si impegna a conservare le attrezzature e le strumentazioni presso la sede del beneficiario per almeno 3 anni dal termine del progetto.

COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE O DISTACCATO

Sarà ammesso soltanto il costo relativo al personale dipendente o distaccato del soggetto beneficiario impegnato nel laboratorio con funzioni di ricercatore o tecnologo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa (es. personale amministrativo, addetti commerciali, ...).

Il costo del personale dipendente o distaccato sarà determinato in base alle ore lavorate, escluse le ore di lavoro straordinario, valorizzate al relativo costo orario da determinare come sotto indicato:

- per ogni persona impiegata nel piano sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE

- a) la “*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà costo orario*” (modello disponibile sul sito della Regione) datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante del beneficiario, relativa al totale spesa rendicontato di tutti i dipendenti che hanno svolto l’attività relativa al progetto;
- b) eventuale “*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*” datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante del beneficiario, attestante che il pagamento cumulativo degli stipendi comprende i cedolini paga dei dipendenti rendicontati;
- c) la lettera d’incarico o l’ordine di servizio con l’indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse dovranno essere svolte, dell’impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/giorni/uomo).

COSTI RELATIVI A PERSONALE NON DIPENDENTE

Sarà ammesso **soltanto** il costo relativo al personale non dipendente (collaboratori o consulenti) del soggetto beneficiario impegnato nel laboratorio con funzioni di ricercatore o tecnologo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa.

Il contratto dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE

- a) la documentazione fiscale originale (es: fattura, nota di prestazione occasionale);
- b) il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l’estratto conto;
- c) copia del contratto con il consulente/collaboratore che deve contenere l’indicazione delle attività da svolgere, le modalità di esecuzione (compresa la durata dell’incarico) e la remunerazione.

MATERIALI DI LABORATORIO

Saranno ammessi a contributo i costi dei materiali di laboratorio (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto. Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzia l’utilizzo del materiale presso il laboratorio.

In caso di acquisto all'esterno, i costi dovranno essere imputati in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., compresi dazi doganali, trasporto e imballo e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali di laboratorio i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, carta per stampanti.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE

- a) la fattura originale relativa all’acquisto del materiale;
- b) il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l’estratto conto;
- c) “*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*” datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante, attestante l’utilizzo del materiale presso il laboratorio.

ARTICOLO 10 – Realizzazione del progetto

1. I progetti dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo.
2. Dell'avvenuto avvio dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla struttura Ricerca, innovazione e qualità.
3. Le modifiche ai progetti dovranno essere motivate e preventivamente autorizzate dalla struttura Ricerca, innovazione e qualità.
4. Un'eventuale proroga del termine del progetto, per un periodo non superiore a 6 mesi, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla struttura Ricerca, innovazione e qualità, che esaminerà i motivi della richiesta. L'eventuale proroga non potrà comportare incrementi del contributo concesso.
5. Rispetto al progetto presentato, saranno ammessi scostamenti, per ciascuno stato di avanzamento, del 20% per ciascuna tipologia di costo sostenuto, purché resti nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a finanziamento e purché lo scostamento sia funzionale ad un migliore conseguimento degli obiettivi.

Scostamenti superiori dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Struttura Ricerca, innovazione e qualità.
6. Il Comitato tecnico-scientifico previsto dalla l.r. 84/1993 effettuerà il monitoraggio dei progetti approvati.

ARTICOLO 11 – Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi avverrà per stati di avanzamento annuali.
2. Per l'erogazione del contributo i beneficiari dovranno dichiarare di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf).
3. L'erogazione dei contributi sarà effettuata, previa verifica:
 - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/2003 e s.m.i. con riferimento ai pagamenti di importo superiore a euro 10.000;
 - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (regolarità del Documento Unico Regolarità Contributiva);
 - dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (D.lgs. 159/2011).
4. Per ciascuno stato di avanzamento, il beneficiario presenterà, con modalità telematica, la rendicontazione del progetto, comprendente la documentazione consuntiva dei costi sostenuti e la relazione tecnica.
5. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 3 mesi dal termine del relativo periodo. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicherà una penale del 1% per ogni settimana di ritardo. Nel caso in cui il ritardo superi i 6 mesi non si procederà all'erogazione del contributo relativo a tale periodo. Il contributo non erogato non sarà recuperabile nelle successive rendicontazioni.
6. La struttura Ricerca, innovazione e qualità sulla base della relazione tecnica, verificherà l'avanzamento delle attività, la conformità delle attività realizzate rispetto al progetto presentato, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto e la congruità dei costi.

7. La struttura Ricerca, innovazione e qualità, entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione del progetto, provvederà all'erogazione dei contributi.
8. Potrà essere erogato un anticipo pari al 30% del contributo concesso al momento dell'approvazione del progetto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, di importo almeno pari a quello da erogare.
9. Tale anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del progetto e, qualora sia incapiente, al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento successivo.

ARTICOLO 12 – Impegni dei beneficiari

1. I beneficiari si impegnano a:
 - partecipare attivamente alla realizzazione del progetto al fine di creare o potenziare il laboratorio sul territorio valdostano;
 - partecipare a eventi promozionali, su richiesta della struttura Ricerca, innovazione e qualità, in particolare a quelli organizzati nell'ambito delle attività di animazione territoriale di carattere economico;
 - menzionare in tutte le dichiarazioni e comunicazioni che beneficiano di un sostegno finanziario da parte della Regione;
 - fornire alla struttura Ricerca, innovazione e qualità i dati che saranno richiesti;
 - inviare, in caso di interruzione dell'attività, debita motivazione alla struttura Ricerca, innovazione e qualità, con esplicita indicazione della rinuncia al contributo concesso.

ARTICOLO 13 – Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione del progetto;
 - messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte del soggetto beneficiario durante la realizzazione del progetto o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
 - interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - mancata conservazione presso il laboratorio situato nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni dalla conclusione del progetto di sviluppo;
 - rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del progetto di sviluppo;
 - non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
 - mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 10.
2. La revoca del contributo potrà essere disposta anche in misura parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato.
3. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme ricevute maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.
4. La mancata restituzione entro il termine di cui al comma 3 comporterà il divieto, per il soggetto

inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

ARTICOLO 14 - Verifiche e controlli

1. La Regione e sue società incaricate potranno effettuare, tramite i loro dipendenti e/o consulenti, visite di controllo presso il richiedente per l'istruttoria del progetto e presso il beneficiario per le verifiche amministrativo-contabili e di conformità degli interventi attuati rispetto al progetto a suo tempo presentato, per la verifica dei risultati del progetto, durante e successivamente alla sua realizzazione.
2. La Regione, gli organi dello Stato e gli organi dell'Unione europea potranno effettuare, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, sopralluoghi ispettivi durante e nei 3 anni successivi al termine del progetto oggetto della domanda di partecipazione.

ARTICOLO 15 - Informazione e comunicazione

1. I richiedenti autorizzano la struttura competente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a pubblicare i dati personali, nonché i dati dell'impresa/organismo e la descrizione non riservata del progetto, comprese le indicazioni dei relativi siti web, nell'ambito delle azioni di informazione e comunicazione legate al bando, senza rivendicare alcun diritto.
2. Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, i loro dati, il cui conferimento è obbligatorio ai fini della concessione e erogazione del contributo richiesto, rimarranno depositati presso la struttura Ricerca, innovazione e qualità, che cura l'istruzione della pratica e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.
3. I richiedenti dovranno dichiarare di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'art. 18 del decreto, e del fatto che la Regione, i suoi incaricati e/o consulenti, potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei partecipanti che riterranno pertinenti al progetto e potranno esigere che tali dati siano loro forniti.
4. I richiedenti dovranno dichiarare di essere a conoscenza del fatto che non potrà essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti necessari per la rendicontazione tecnico-amministrativa del progetto sollevando problematiche relative alla riservatezza dei dati propri.
5. E' riconosciuto a chiunque vi abbia legittimo interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso a tali dati, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
6. Il diritto di accesso potrà essere esercitato in forma scritta, rivolgendosi alla:
Regione Valle d'Aosta - Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente - Dipartimento industria, artigianato ed energia - Struttura ricerca, innovazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta.

ARTICOLO 16 - Norme di riservatezza

1. Ciascun membro della Commissione di valutazione e chiunque altro abbia accesso ai documenti depositati riguardanti i progetti nell'ambito del presente bando, è tenuto a garantire la massima riservatezza sugli argomenti e i dati relativi ai progetti.

2. L'impegno alla riservatezza su ogni aspetto dei progetti presentati per il presente bando non si esaurisce al termine dell'attività della Commissione, ma permane nel tempo in correlazione all'esigenza di tutela dei diritti dei presentatori e della Regione.

ARTICOLO 17- Responsabilità

1. La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti o omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti.
2. Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti di sviluppo.
3. I beneficiari del presente premio si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.

ARTICOLO 18 - Definizioni

1. Secondo l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, si definiscono:

a) **“ricerca industriale”**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b) **“sviluppo sperimentale”**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in ambiente che riproduca le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) **“organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”**: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera

indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

d) **“imprese”**: si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine “imprese”, indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- **grandi imprese (GI)**: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- **medie imprese (MI)**: le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. In sintesi sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 43 milioni di euro;
- **piccole imprese (PI)**: le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. In sintesi sono PI le imprese che hanno meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate all'impresa beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate all'impresa beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che della definizione si sono riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translation/it/renditions/pdf>

e) **“effettivi”**: gli effettivi dell'impresa corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno, mentre i dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti dell'impresa;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essi forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratti di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Ai fini della classificazione in piccole o micro imprese, i dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'I.V.A. e di altre imposte indirette.

Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie finanziarie. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25% o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o verifiche previste dalle normative nazionali o dell'Unione europea.

Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa ha superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie del totale di bilancio o di essere scesa al di sotto di dette soglie, la medesima perde o acquisisce la qualifica di piccola o microimpresa solo se lo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

Per le imprese associate o collegate i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa, oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

2. Altre definizioni:

- f) “**sede operativa**”: unità locale, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale; in essa si svolge il processo produttivo e si sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento a valere sulla presente legge;
- g) “**laboratorio di ricerca**”: un'immobile nel quale un'impresa effettua un insieme integrato e organico di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per il perseguimento di obiettivi tecnologici sia di breve-medio periodo sia di medio-lungo periodo;
- h) “**organismo di diritto pubblico**” (Direttiva 2004/18/CE, art. 1, § 9 e D. lgs. 163/2006, art. 3, comma 26): qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
 - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - dotato di personalità giuridica;
 - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

ARTICOLO 19 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità.
2. Funzionario amministrativo referente è Giorgio D'Andrea, tel. 0165/274594, fax 0165/274592, email: g.dandrea@regione.vda.it.

ARTICOLO 20 – Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:
 - legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - Programma operativo regionale 2014/2020 FESR, nonché Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le relative disposizioni applicative e i Regolamenti di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, n. 207/2015, n. 1011/2014, n. 184/2014, n. 215/2014, n. 288/2014, n. 821/2014 e 964/2014.

ARTICOLO 21 – Modalità di ricorso

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere:
 - entro 60 giorni dal ricevimento del diniego, al Tribunale amministrativo regionale di Aosta;
 - entro 120 giorni dal ricevimento del diniego, al Presidente della Repubblica.